

Conservazione degli IP dinamici dei visitatori di un sito web e protezione dei dati personali: analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE C-582/14 nel caso Patrick Breyer / Repubblica Federale di Germania.

di:

Prof. Avv. Alessandro del Ninno
Studio Legale Tonucci & Partners
adelninno@tonucci.com

Indice

- § 1. *Introduzione: brevi cenni al caso Patrick Breyer / Bundesrepublik Deutschland.*
- § 2. *Analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE: la risposta al quesito se gli indirizzi IP «dinamici» costituiscono per il gestore del sito Internet, un “dato personale”.*
- § 3. *Analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE: la risposta al quesito se un operatore che gestisce un sito web può raccogliere i dati personali di un utente senza il suo consenso per perseguire l’interesse legittimo di funzionamento in generale del sito e di sicurezza.*

§ 1. Introduzione: brevi cenni al caso C-582/14 Patrick Breyer / Bundesrepublik Deutschland.

Con una interessante sentenza resa pubblica il 19 Ottobre 2016, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito un importante principio circa il rapporto tra normativa europea a tutela dei dati personali e sua applicabilità a informazioni tecnologiche ed eminentemente tecniche che a prima vista sembrerebbero essere escluse dal concetto di “dato personale” così come definito dalla Direttiva UE 45/1996 (sulla cui applicabilità l’intera sentenza si basa, essendo non ancora applicabile il nuovo Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, effettivo dal 25 Maggio 2018 in sostituzione della Direttiva). Ha difatti statuito la Corte che l’indirizzo di protocollo Internet dinamico (“IP dinamico”) di un visitatore costituisce, per il gestore del sito, un dato personale, qualora detto gestore disponga di mezzi giuridici che gli consentono di far identificare il visitatore interessato grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet del visitatore dispone. Inoltre, la Corte ha stabilito che il gestore di un sito Internet può avere un interesse legittimo a conservare determinati dati personali dei visitatori (ivi incluso l’IP dinamico) per difendersi dagli attacchi cibernetici.

Il caso è presto riassunto: il sig. Patrick Breyer si era opposto dinanzi ai giudici tedeschi alla registrazione e alla conservazione dei suoi indirizzi IP da parte dei siti Internet dei servizi federali tedeschi (che la Corte UE ha in questo caso ritenuto agire, malgrado il loro *status* di pubbliche autorità, in qualità di soggetti privati) da lui consultati. Tali servizi registrano e conservano, oltre alla data e all'ora della consultazione, gli indirizzi IP dei visitatori al fine di difendersi dagli attacchi cibernetici e di rendere possibili le azioni penali.

In primo grado, Il sig. Patrick Breyer aveva richiesto ai giudici amministrativi tedeschi che alla Repubblica federale di Germania fosse inibito di conservare o far conservare da terzi il proprio indirizzo IP al termine delle sessioni di consultazione dei siti accessibili al pubblico di media online dei servizi federali tedeschi, qualora tale conservazione non fosse necessaria, in caso di guasto, al ripristino della diffusione di detti media. I giudici avevano rigettato la richiesta che – in sede di appello – era stata parzialmente riformata: secondo il giudice di appello, difatti, un indirizzo IP dinamico, associato alla data della sessione di consultazione alla quale esso si riferisce, costituisce, nel caso in cui l'utente del sito Internet considerato abbia rivelato la propria identità durante tale sessione, un dato personale, poiché l'operatore di detto sito può identificare tale utente incrociando il suo nome con l'indirizzo IP del suo computer. Di conseguenza, in sede di appello la Repubblica Federale di Germania era stata condannata ad astenersi dal conservare o dal far conservare da terzi, al termine di ogni consultazione, l'indirizzo IP del nodo ospite del sig. Breyer, trasmesso all'atto della consultazione, da parte del medesimo, dei siti accessibili al pubblico di media online dei servizi federali tedeschi, qualora tale indirizzo fosse conservato unitamente alla data della sessione di consultazione alla quale si riferiva e qualora il sig. Breyer avesse rivelato la propria identità durante tale sessione, anche sotto forma di un indirizzo elettronico che menzionasse la sua identità, laddove tale conservazione non fosse necessaria, in caso di guasto, al ripristino della diffusione di media online.

Il suddetto giudice di appello ha ritenuto che, tuttavia, il ricorso del sig. Breyer non meritasse accoglimento in altre ipotesi. Infatti, nel caso in cui il sig. Breyer non indichi la propria identità durante una sessione di consultazione, solamente il fornitore di accesso a Internet potrebbe ricollegare l'indirizzo IP a un abbonato identificato. Per contro, tra le mani della Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di fornitore di servizi di media online, l'indirizzo IP non sarebbe un dato personale, neppure se associato alla data della sessione di consultazione alla quale esso si riferisce, dato che l'utente dei siti Internet considerati non sarebbe identificabile.

Il sig. Breyer e la Repubblica federale di Germania avevano ciascuno proposto un ricorso per «Revision» (cassazione) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) avverso la decisione del giudice di appello (chiedendo – l'uno – l'accoglimento integrale e – l'altra – il rigetto integrale delle originarie domande).

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) si era dunque rivolto alla Corte di giustizia UE per sapere se, in tale contesto, gli indirizzi IP «dinamici» costituiscono anch'essi, per il gestore del sito Internet, un "*dato personale*", e godano quindi della tutela prevista per simili dati dalla Direttiva europea sulla protezione dei dati personali n. 95/46/EC. Gli indirizzi IP sono sequenze numeriche assegnate a computer collegati a Internet per consentire la comunicazione tra i medesimi attraverso tale rete. In caso di consultazione di un sito Internet, l'indirizzo IP del computer che effettua l'accesso è trasmesso al server che ospita il sito consultato. Tale comunicazione è necessaria per inviare i dati richiesti al corretto destinatario. Un indirizzo IP *dinamico* è un indirizzo IP che cambia a ogni nuova connessione a Internet, è provvisorio in quanto assegnato ad ogni connessione a Internet e viene sostituito in caso di successive connessioni. A differenza degli indirizzi IP *statici* (che sono invariabili e consentono l'identificazione permanente del dispositivo connesso alla rete), gli indirizzi IP dinamici non consentono di associare, attraverso file accessibili al pubblico, un certo computer al collegamento fisico alla rete utilizzato dal fornitore di accesso a Internet. Pertanto, solo un fornitore di accesso a Internet (e non anche il gestore di un sito web) dispone delle informazioni aggiuntive necessarie per identificarlo.

Inoltre, in sede di rinvio pregiudiziale alla Corte, il Bundesgerichtshof richiedeva alla Corte se il gestore di un sito Internet debba, almeno in principio, avere la possibilità di raccogliere e impiegare ulteriormente i dati personali dei visitatori per garantire il "*funzionamento generale del suo sito*", considerando che ai sensi della legislazione tedesca tali dati dovrebbero essere cancellati alla fine della sessione di consultazione: un fornitore di servizi di media online può difatti raccogliere e impiegare i dati personali del visitatore solo nella misura in cui ciò sia necessario per consentire l'effettiva fruizione dei servizi da parte di detto visitatore e di fatturarla, senza che l'obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei servizi medesimi possa giustificare l'impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.

§ 2. Analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE: la risposta al quesito se gli indirizzi IP «dinamici» costituiscono per il gestore del sito Internet, un "*dato personale*".

Con riferimento al primo quesito posto dal Bundesgerichtshof - e cioè se nel contesto considerato gli indirizzi IP «dinamici» costituiscono anch'essi, per il gestore del sito Internet, un "*dato personale*", e godano quindi della tutela prevista per simili dati dalla Direttiva europea sulla protezione dei dati personali n. 95/46/EC - la Corte di Giustizia UE è partita dal contesto normativo di riferimento, facendo riferimento sia al principio della Direttiva UE 46/95 - in base al quale la protezione dei dati personali deve applicarsi ad ogni informazione concernente una persona identificata o identificabile, e per determinare se una persona è identificabile va preso in

considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona – sia alle norme tedesche applicabili (in particolare la Legge sui media on line del 2007 che dispone che fornitore di servizi può raccogliere e impiegare dati personali ai fini della messa a disposizione di media online – o anche ad altri fini ulteriori - solo nella misura in cui lo permetta la legge o un'altra norma, riguardante espressamente i media online, oppure se l'utente ha prestato il consenso).

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) in sede di rinvio ha richiamato la controversia dottrinale – diffusa in Germania - relativa alla scelta di un criterio «oggettivo» oppure di un criterio «relativo» al fine di stabilire se una persona sia identificabile. Applicando un criterio «oggettivo», dati come gli indirizzi IP potrebbero essere qualificati, al termine delle sessioni di consultazione dei siti Internet considerati, come dati personali anche qualora solamente un terzo sia in grado di determinare l'identità della persona interessata, terzo che, nel caso di specie, è il fornitore di accesso a Internet del sig. Breyer (soggetto diverso dall'operatore dei siti web in questione, nel caso: i servizi federali tedeschi) che ha conservato dati aggiuntivi i quali consentono l'identificazione del medesimo attraverso i suddetti indirizzi IP. Secondo un criterio «relativo», invece, dati siffatti potrebbero essere qualificati come dati personali nei confronti di un organismo, quale il fornitore di accesso a Internet del sig. Breyer, poiché consentono la precisa identificazione dell'utente, ma non nei confronti di un altro organismo, quale l'operatore dei siti Internet consultati dal sig. Breyer, dato che detto operatore non disporrebbe, nel caso in cui il sig. Breyer non abbia rivelato la propria identità nel corso delle sessioni di consultazione di detti siti, delle informazioni necessarie per identificarlo senza un eccessivo dispendio di risorse.

Inoltre, il giudice del rinvio indica che, secondo la Repubblica federale di Germania:

- a) la conservazione degli indirizzi IP è necessaria per garantire la sicurezza e la continuità del funzionamento dei siti dei servizi di media online che essa rende accessibili al pubblico, consentendo, in particolare, di riconoscere gli attacchi informatici detti «*denial of service*» («negazione di servizio»), volti a paralizzare il funzionamento di tali siti inondando in modo mirato e coordinato determinati server Internet di un gran numero di richieste, e di lottare contro simili attacchi;
- b) se e nella misura in cui sia necessario che il fornitore di servizi di media online prenda misure per lottare contro simili attacchi, dette misure potrebbero essere considerate necessarie per «*rendere possibile la fruizione di media online*» ai sensi dell'articolo 15 della Legge sui media on line del 2007 (andando così oltre una interpretazione prevalente sostenuta in Germania in base alla quale la raccolta e l'impiego dei dati personali di un utente di un sito Internet sono consentiti esclusivamente per rendere possibile una fruizione concreta di tale sito e questi

dati devono essere cancellati al termine della sessione di consultazione ove non necessari a fini di fatturazione).

Dunque posto che il trattamento degli indirizzi IP dell'utente avviene - per finalità e con modalità differenti - da parte di due distinti soggetti, e cioè: (1) l'operatore che gestisce il sito web consultato - fornitore di un servizio media - che è anche interessato a prendere misure per lottare contro attacchi al sito, e (2) il fornitore di accesso a Internet, che è il soggetto terzo tecnicamente in grado di determinare l'identità della persona cui si riferiscono gli indirizzi IP, poiché esso conserva anche dati aggiuntivi che ne consentono l'identificazione in associazione ai suddetti indirizzi IP (e la Corte UE già nel 2011 - nella sentenza *Scarlet Extended* C70/10 - ha dichiarato che gli indirizzi IP degli utenti di Internet - però raccolti da fornitori di accesso a Internet - costituiscono dati personali protetti, poiché consentono di identificare in modo preciso gli utenti; ora comunque l'art. 4, n. 1) del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati 679/2016 prevede specificatamente nella definizione di "dato personale" anche gli "identificativi on line"), il Bundesgerichtshof ha richiesto alla Corte di Giustizia UE:

- a) se un indirizzo IP memorizzato da un operatore che gestisce il sito web consultato costituisce per quest'ultimo un dato personale qualora sia solo un terzo (il fornitore di accesso a Internet) a disporre delle informazioni aggiuntive necessarie ai fini dell'identificazione della persona interessata;
- b) se un operatore che gestisce un sito web può raccogliere e impiegare i dati personali di un utente senza il suo consenso non solo nella misura in cui ciò sia necessario per consentire e fatturare l'effettiva fruizione del servizio online ma anche per perseguire un interesse legittimo - rappresentato dall'ulteriore trattamento oltre il termine della fruizione del servizio - volto ad assicurare il funzionamento in generale del sito e dei servizi a fini di sicurezza preventiva.

* * * * *

La Corte UE parte dal presupposto - pacifico - che un indirizzo IP *dinamico* non costituisce un'informazione riferita a una «*persona fisica identificata*», dal momento che un indirizzo siffatto non rivela direttamente l'identità della persona fisica proprietaria del computer a partire dal quale avviene la consultazione di un sito Internet, né quella di un'altra persona che potrebbe utilizzare detto computer. Il punto - tuttavia - è quella di verificare - ad avviso della Corte - se un indirizzo IP dinamico registrato da un gestore di un sito web possa comunque essere qualificato come informazione riferita a una «*persona fisica identificabile*» (direttamente o indirettamente) qualora le informazioni aggiuntive necessarie per identificare l'utente del sito web in questione sono detenute dal fornitore di accesso a Internet dell'utente medesimo.

In tale prospettiva la Corte chiarisce che quando il Legislatore comunitario – nella definizione di “dato personale” (“qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d’identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale”) ha indicato che è “identificabile la persona che può essere identificata indirettamente”, l’impiego di tale significa che per qualificare un’informazione come dato personale non è necessario che tale informazione consenta di per sé sola di identificare la persona interessata. Inoltre, la Corte richiama anche il Considerando n. 26 della Direttiva 46/95, che specifica che per determinare se una persona sia identificabile è opportuno prendere in considerazione l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare detta persona: dunque perché un dato possa essere qualificato come «dato personale» non è necessario che tutte le informazioni che consentono di identificare la persona interessata siano in possesso di una sola persona.

Ne consegue, come prima risposta al quesito posto dal Bundesgerichtshof, che il fatto che le informazioni aggiuntive necessarie per identificare l’utente di un sito Internet siano detenute non dal gestore del sito web ma dal fornitore di accesso a Internet di tale utente non è circostanza idonea ad escludere che gli indirizzi IP dinamici registrati dal gestore del sito web costituiscano, per quest’ultimo, dati personali. Occorre tuttavia determinare se la possibilità di combinare un indirizzo IP dinamico con le suddette informazioni aggiuntive detenute da detto fornitore di accesso a Internet costituisca – ai sensi del Considerando n. 26 della Direttiva – “un mezzo che può essere ragionevolmente utilizzato per identificare la persona interessata”: così non sarebbe se l’identificazione della persona interessata fosse vietata dalla legge o praticamente irrealizzabile, per esempio a causa del fatto che implicherebbe uno dispendio di tempo, di costo e di manodopera, facendo così apparire in realtà insignificante il rischio di identificazione.

Tuttavia la legge tedesca – nel momento in cui vieta al fornitore di accesso a Internet di trasmettere direttamente ad un gestore di un sito web le informazioni aggiuntive necessarie all’identificazione della persona interessata – prevede anche strumenti giuridici che consentono al gestore di un sito web di rivolgersi, in particolare in caso di attacchi cibernetici, all’autorità competente affinché quest’ultima assuma le iniziative necessarie per ottenere tali informazioni dal fornitore di accesso a Internet e per avviare procedimenti penali. Quindi il gestore di un sito web dispone comunque di mezzi (giuridici) che possono essere ragionevolmente utilizzati per identificare, con l’aiuto di altri soggetti, ossia l’autorità competente e il fornitore di accesso a Internet, la persona interessata sulla base degli indirizzi IP conservati.

Conclude dunque la Corte, in risposta al primo quesito posto dal Bundesgerichtshof, che un indirizzo IP dinamico registrato da un gestore di un sito web in occasione della sua consultazione da parte di un utente è un dato personale se il gestore del sito dispone di mezzi giuridici che gli consentono di far identificare la persona interessata grazie alle informazioni aggiuntive di cui il fornitore di accesso a Internet di detta persona dispone.

§ 3. Analisi della sentenza della Corte di Giustizia UE: la risposta al quesito se un operatore che gestisce un sito web può raccogliere i dati personali di un utente senza il suo consenso per perseguire l'interesse legittimo di funzionamento in generale del sito e di sicurezza.

Con il secondo quesito il Bundesgerichtshof ha richiesto alla Corte di Giustizia UE di chiarire se un operatore che gestisce un sito web può raccogliere e impiegare i dati personali di un utente senza il suo consenso non solo quando ciò è necessario per consentire e fatturare l'effettiva fruizione del servizio online (unico caso di esimente dell'obbligo di consenso ai sensi della legge tedesca dei media) ma anche per perseguire un interesse legittimo - rappresentato dall'ulteriore trattamento oltre il termine della fruizione del servizio - volto ad assicurare il funzionamento in generale del sito e dei servizi a fini di sicurezza preventiva.

Ai sensi dell'articolo 7, lettera f), della Direttiva 45/96/CE sulla tutela dei dati personali, il trattamento di dati personali è legittimo se *«è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata»*.

La Corte ricorda la propria precedente giurisprudenza interpretativa sulla postata dell'articolo 7 chiarendo che esso prevede un elenco esaustivo e tassativo dei casi - oltre quello base del consenso manifestato dall'interessato - in cui il trattamento dei dati personali può essere lecitamente effettuato in assenza di consenso, e che gli Stati membri non possono né aggiungere nuovi principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati personali del suddetto articolo né prevedere requisiti supplementari che vengano a modificare la portata di uno dei sei principi previsti da detto articolo.

In virtù di tale divieto per gli Stati Membri, nel caso in questione mentre l'articolo 7, lettera f), si riferisce, in maniera generale, al *«perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati»*, la legge sui media on line tedesca del 2007 autorizzerebbe il gestore di un sito web a raccogliere e impiegare dati personali di un utente solamente nella misura in cui ciò sia

necessario per consentire e fatturare l'effettiva fruizione dei servizi on line. Tale normativa osterebbe quindi, in maniera generale, alla conservazione, al termine di una sessione di consultazione online di dati personali (che andrebbero cancellati al termine della sessione) in contrasto con un fondato interesse legittimo del gestore del sito web a garantire la continuità del funzionamento e la sicurezza del sito.

Conclude dunque la Corte di Giustizia UE sulla seconda questione che contrasta con il diritto dell'Unione una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, in mancanza di consenso del visitatore, un gestore di un sito web può raccogliere e impiegare i dati personali del visitatore esclusivamente per consentire l'effettiva fruizione dei servizi da parte di detto visitatore e di fatturarla, senza prevedere anche che l'obiettivo di assicurare il funzionamento generale dei servizi medesimi possa giustificare l'impiego di tali dati dopo una sessione di consultazione degli stessi.

E dunque, visto che secondo il diritto dell'Unione il trattamento di dati personali è lecito, tra l'altro, se necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del titolare del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, per la Corte UE è legittimo l'interesse di un gestore di un sito web a conservare e trattare ulteriormente i dati degli utenti - anche al termine della sessione di consultazione e nonostante la normativa nazionale ne vieti l'ulteriore conservazione per fini diversi dalla fruizione e fatturazione dei servizi - al fine di garantire, al di là di ciascuna effettiva fruizione del proprio sito Internet, la continuità del funzionamento del sito web medesimo.